

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 1050, 2320, 2347 e 2371-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BARRA)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini
nella amministrazione del Comune (n. 1050)

d'iniziativa dei senatori **SIGNORELLO, BARTOLOMEI, MURMURA, DE VITO, NOÈ,
ABIS, ATTAGUILE, DAL FALCO, DE CAROLIS, DALVIT, SEGNANA e CAROLLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1973

Norme sulla partecipazione popolare e sul decentramento nei comuni
(n. 2320)

d'iniziativa dei senatori **COSSUTTA, GERMANO, MAFFIOLETTI, MARSELLI, MODICA,
PERNA, TEDESCO TATÒ Giglia, VENANZI, VIGNOLO, ABENANTE, ADAMOLI, BOL-
LINI, BORSARI, FILIPPA, PAPA e SGHERRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1975

Norme sulla partecipazione popolare nei Comuni italiani (n. 2347)

d'iniziativa dei senatori LEPRE, ZUCCALA, CIPELLINI, CORRETTO, FERRALASCO, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CAVEZZALI, CUCINELLI, SEGRETO, SIGNORI, TORTORA, DE MATTEIS, VIGNOLA, TALAMONA, MAROTTA, CATELLANI, BUCCINI, GATTO Vincenzo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1975

Decentramento amministrativo dei Comuni in circoscrizioni
ed elezione dei relativi organi (n. 2371)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1975

Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 1976

ONOREVOLI SENATORI. — Il decentramento amministrativo, sia esso inteso come decentramento burocratico oppure partecipativo, il primo diretto ad una razionalizzazione della erogazione dei servizi ed il secondo a far partecipare in maniera diretta i cittadini alla gestione della città, rispecchia, in fondo, due aspetti diversi ma indubbiamente comuni di una unica esigenza funzionale e politica, oggi vivamente avvertita e non soltanto nel nostro Paese, diretta a creare e favorire condizioni perchè possa determinarsi una più equilibrata vita associativa.

Da anni si parla infatti di « crisi della città » particolarmente per i molteplici problemi che si pongono per una più ordinata vita locale, da quello degli insediamenti urbani con il connesso problema del coordinamento dei trasporti e delle comunicazioni tra centro e periferia, a quello della installazione di centri di vita autonomi ed autosufficienti.

La diversità e molteplicità delle situazioni sociali ed ambientali dei vari quartieri o frazioni nell'ottica degli accennati problemi, e l'esigenza vivamente sentita di una partecipazione dei cittadini per una scelta ritenuta da essi oculata e diretta a soddisfare particolari e differenziate esigenze zonali, ha tumultuosamente ed in modo non ordinato, determinato la spontanea tendenza alla germinazione, al di fuori dell'ordinamento giuridico, di nuovi centri di aggregazione che di fatto si interpongono, assurgendo ad organi di mediazione, tra gli interessi individuali e capillari e quelli generali della comunità locale.

Tale fenomeno, in linea di principio non in contrasto con l'ordinamento, ma che va incanalato nell'alveo di una impostazione legislativa razionale e che tra l'altro deve escludere una proliferazione, non giustificata da concreti poteri decisionali, dei livelli elettivi, trova a monte la sua ragione nella constatazione che oggi, specie nelle grandi città, la partecipazione democratica non va oltre lo aspetto formale, minacciando di fare degli organismi elettivi istituzionali enti astratti, lontani da contatti effettivi con i cittadini.

Da ciò deriva, come conseguenza anche psicologica, o il disinteresse per la vita della comunità, oppure la contestazione generalizzata per la estromissione di fatto del cittadino dall'amministrazione della comunità, in pratica esclusivamente esercitata attraverso il voto per la elezione degli organi rappresentativi locali.

Indubbiamente l'identificazione concettuale nei poliedrici aspetti politici e giuridici della partecipazione popolare nell'ordinamento, la definizione dell'area che le compete, e la sua stessa efficacia onde consentire compiutamente al cittadino di immedesimarsi con la istituzione che lo governa in uno stretto rapporto amministrativo e politico, sono tutt'altro che agevoli ed investono confini certamente ampi, come l'interconnessione del principio partecipativo con l'autogoverno e l'autonomia sociale, e rendono necessario ed opportuno di non chiudere ed esaurire nei limiti della proposta legislativa all'esame dell'Assemblea (e che investe, allo stato, le sole amministrazioni comunali) il principio di partecipazione popolare, che può corrispondere ad esigenze reali, anche se meno pressanti, di altre diverse comunità locali con la prevedibile necessità di coordinamento e di riesame nel nuovo ordinamento, che auspichiamo prossimo, degli enti intermedi. Il decentramento, infatti, nei termini innanzi illustrati si concreta precipuamente in una esigenza e manifestazione di libertà e quindi di generale garanzia democratica poichè « essere liberi significa essere partecipi delle decisioni » onde la necessità di « trasformare l'organizzazione del potere in modo che in essa trovi posto la volontà dell'uomo, manifestata a misura di uomo ». (Bordeau, *Società civile e partecipazione politica*).

Tuttavia, al di là delle prospettive, non può esservi dubbio che la città, nell'attuale realtà, si presenta come protagonista e come immagine tipica della vita comunitaria e pertanto rappresenta la forma sociale più idonea a processi evolutivi e di sviluppo delle individualità, e l'ambiente più favorevole per realizzare, come di fatto è avvenuto, sia pure in termini sporadici, il tentativo di effettiva partecipazione dei cittadini, attraverso

so nuove forme di organizzazione fondate su organi rappresentativi a livello di quartiere.

Gli indicati organismi, avendo ovviamente come ambiente di attuazione il comune nella sua realtà e nei suoi problemi d'insieme, mediano e collegano gli interessi generali della popolazione con quelli più particolari di determinati gruppi di popolazione o di precisi o determinabili agglomerati urbani e suburbani, onde non ostacolano ma dovrebbero agevolare un piano programmatico diretto a predisporre impianti e servizi idonei a soddisfare le esigenze del cittadino e ad attuarli secondo un giusto ordine di priorità, ma che razionalmente vanno calati nella varietà delle situazioni sociali ed ambientali dei singoli quartieri.

Tanto premesso, e come si è già accennato, pur in assenza di una specifica disciplina legislativa, numerose amministrazioni comunali hanno costituito comitati di quartiere o di circoscrizione fissandone le attribuzioni e i sistemi di elezione mediante regolamenti, attraverso una interpretazione estensiva ed evolutiva degli articoli 154 e 155 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, richiamando il principio generale di diritto che consente ad ogni ente dotato di autonomia di darsi propri regolamenti di organizzazione.

Tale interpretazione sotto il profilo strettamente giuridico è certamente opinabile ed ha determinato decisioni negative e declaratorie di illegittimità in sede giurisdizionale, onde anche per tale aspetto e per il buon andamento dell'amministrazione appare necessario disciplinare in via generale e legislativa la materia, predisponendo un idoneo strumento per consentire la legittima costituzione delle circoscrizioni nell'ambito comunale e dei loro organi.

Le illustrate esigenze hanno trovato eco nel Senato attraverso la presentazione di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare rappresentate dal disegno di legge n. 1050, d'iniziativa dei senatori Signorello ed altri, dal disegno di legge n. 2320, d'iniziativa dei senatori Cossutta ed altri, e dal disegno di legge n. 2347, a firma dei senatori Lepre ed altri, cui ha fatto seguito il successivo dise-

gno di legge n. 2371, d'iniziativa del Governo.

Sia per l'identità della materia, ma soprattutto per essere le citate proposte di legge ispirate ad orientamenti pur differenziati ma sostanzialmente concordi negli obiettivi di fondo, per altro scaturiti dalle esperienze operative articolatesi da tempo in alcune città, hanno unanimemente indotto la 1^a Commissione a dare mandato ad una sottocommissione di redigere un testo unificato che, assorbendo in una unica stesura le avanzate proposte, consentisse le più ampie convergenze su una formulazione legislativa da sottoporre alle determinazioni del Senato.

Dovendosi quindi delineare i tratti salienti del disegno di legge nel testo unificato ed accolto dalla Commissione, va subito sottolineato che esso, prevedendo espressamente la facoltà dei comuni di suddividere il territorio in circoscrizioni amministrative comprendenti uno o più quartieri e frazioni, si è limitato a disciplinare la materia con una normativa di principi, eliminando ogni eccesso di precisazione che è per se stesso limitatore di autonomia e adottando, una volta identificate le unità urbanistiche o circoscrizionali, quale strumento normativo per la loro attività, il regolamento da approvarsi dal consiglio comunale, lasciando quindi ampi spazi di autoregolamentazione secondo un indirizzo, conforme al voto formulato dall'ANCI, che accettando l'esigenza di giungere rapidamente ad una disciplina legislativa nazionale del decentramento, sottolineava che il carattere della legge doveva essere appunto di principi « garantendo da un lato i diritti democratici dei cittadini, ma lasciando nel contempo larga parte alle autonome iniziative degli enti e alla facoltà di regolamentazione municipale ».

In ordine al sistema di elezione dei consigli di circoscrizione, la Commissione ha convenuto sulla inopportunità di generalizzare il metodo dell'elezione diretta limitando il ricorso a tale sistema nei comuni che abbiano, come limite demografico, una popolazione non inferiore ai 40 mila abitanti, e sempre quando il regolamento conferisca poteri deliberativi delegati e di amministra-

zione di cui all'articolo 13 del disegno di legge.

Tale proposta è frutto di una meditata scelta per due considerazioni: la prima, particolarmente evidenziata dal Gruppo repubblicano, riguardante la creazione di cinque livelli elettivi che impegnano i cittadini, e la seconda concernente lo sproporzionato rapporto tra l'importanza e l'impegno di una consultazione elettorale e la modestia della funzione consultiva che come tale non dà luogo all'esercizio di alcun potere sia pure delegato.

Eccezione derogativa al limite di popolazione è prevista al secondo comma dell'articolo 3 per le frazioni, in quanto la vigente legislazione già prevede una diversa e particolare tutela per le generali condizioni di isolamento dai centri abitati di detti agglomerati di popolazione (Articolo 11 del testo unico 16 maggio 1960, n. 510; articolo 2 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238).

Durante il dibattito in Commissione è stata sollevata una pregiudiziale riserva di incostituzionalità, non esplicitata in termini precisi e con riserva di riproposizione in Aula per una adombrata violazione dell'articolo 128 della Costituzione.

Ciò induce il relatore a brevi considerazioni: è pacifico che l'articolo 128 assegna agli Enti autarchici territoriali tradizionali

(comuni e province) rilievo costituzionale, ma da ciò discende esclusivamente la necessità del comune e della provincia « in virtù della loro derivazione diretta dalla Costituzione che perciò condiziona la legislazione la quale non potrà sopprimerli nè apportare limitazioni alla loro organizzazione ed al loro funzionamento che contrastino col principio generale dell'articolo 5 della Costituzione sul promuovimento delle autonomie locali » (MORTATI, *Diritto pubblico*).

Ora sembra chiaro che il precetto costituzionale non ha valore limitativo nel senso che nel quadro dell'ordinamento non possano sorgere altri enti intermedi istituzionali oppure non poter far luogo, nella struttura degli enti autarchici tradizionali (la cui organizzazione lo stesso articolo 128 affida alla legge ordinaria) alla creazione di nuovi organi con funzioni decentrate che non sono in contrasto, ma certamente accentuano la autonomia locale ed il principio partecipativo del cittadino in cui si sostanzia il decentramento.

Per le su esposte considerazioni la 1^a Commissione propone all'Assemblea l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1050, 2371, 2320, 2347 nel predisposto testo unificato, raccomandandone l'approvazione.

BARRA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del Comune

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento delle autonomie locali, allo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione amministrativa della comunità locale e in attuazione del principio di autonomia sancito dall'articolo 128 della Costituzione, i comuni possono deliberare di ripartire il territorio in circoscrizioni comprendenti uno o più quartieri o frazioni contigui; esercitando il potere di organizzazione secondo principi di ampio decentramento.

Art. 2.

Sono organi della circoscrizione:

- a) il consiglio circoscrizionale;
- b) il presidente del consiglio circoscrizionale.

Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune.

Le sedute dei consigli circoscrizionali sono pubbliche.

Il presidente del consiglio circoscrizionale rappresenta il consiglio e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di Governo.

Art. 3.

I consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto nei comuni che abbiano conferito ai consigli stessi i poteri consultivi e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

deliberativi previsti dai successivi articoli 12 e 13 e che abbiano una popolazione non inferiore a 40.000 abitanti.

A prescindere dal numero degli abitanti del comune, nelle frazioni i consigli di circoscrizione possono essere eletti a suffragio diretto, ove il regolamento comunale lo preveda e siano conferiti i poteri di cui al primo comma.

I consigli circoscrizionali, ai quali i comuni abbiano conferito soltanto poteri consultivi previsti dal successivo articolo 12, sono eletti dal consiglio comunale secondo le norme e le procedure stabilite con il regolamento previsto dal successivo articolo 4.

Art. 4.

Le attribuzioni e il funzionamento dei consigli di circoscrizione sono regolati per quanto non disposto nella presente legge da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.

Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:

- 1) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;
- 2) le modalità per la elezione del presidente del consiglio circoscrizionale;
- 3) il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali, che non può essere superiore ai due quinti dei consiglieri assegnati al comune;
- 4) le modalità per la elezione dei consigli circoscrizionali di cui al terzo comma del precedente articolo 3. Al riguardo il regolamento deve stabilire che i consigli di circoscrizione sono eletti dal consiglio comunale in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali e può prevedere forme per la designazione di candidati a consigliere circoscrizionale da parte degli elettori della circoscrizione;
- 5) le modalità attraverso le quali i consigli di circoscrizione possono ottenere dalla amministrazione comunale e dagli enti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e aziende del comune le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

Art. 5.

Tutti i consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino alla data di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del consiglio stesso.

Nel caso di scioglimento o cessazione anticipata del consiglio comunale, per le cause previste dalla legge, i consigli circoscrizionali comunque eletti esercitano le loro funzioni fino alla data di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del consiglio comunale.

I consigli circoscrizionali di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3 sono eletti contemporaneamente al consiglio comunale.

Per la indizione delle elezioni si applica il disposto di cui all'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 6.

L'elezione diretta dei consigli circoscrizionali si effettua a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale e, per quanto non previsto nella presente legge, con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, per la elezione dei consigli comunali con popolazione con oltre 5.000 abitanti.

Art. 7.

Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

Sono eleggibili gli iscritti nelle liste elettorali del Comune anche se non residenti nella circoscrizione in cui sono candidati.

Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

estese, in quanto applicabili, ai consiglieri della circoscrizione.

La carica di consigliere circoscrizionale è in ogni caso incompatibile con la carica di consigliere comunale.

Art. 8.

Le liste dei candidati per l'elezione dei consigli circoscrizionali devono essere sottoscritte da elettori della circoscrizione.

Il numero dei sottoscrittori è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 10 della legge 24 aprile 1975, n. 130, intendendosi sostituita alla parola « comune » la parola « circoscrizione ».

Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per le elezioni del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

Art. 9.

L'elettore può esprimere una preferenza nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri circoscrizionali da eleggere è fino a 15; due preferenze nelle altre circoscrizioni.

Le schede per la votazione devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 10.

L'ufficio della sezione della circoscrizione contrassegnata col numero più basso si costituisce in ufficio centrale, sotto la presidenza di un magistrato designato dal presidente del tribunale.

L'ufficio così costituito provvede alle operazioni per il riparto dei seggi e la proclamazione degli eletti.

Ai fini del riparto dei seggi l'ufficio divide il totale dei voti validi riportati da tutte le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale. Attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano ottenuto alcun quoziente.

Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste, sulla base di un secondo quoziente, ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste medesime per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare.

Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste, seguendo le norme dei commi precedenti.

Art. 11.

Le operazioni di scrutinio relative alla elezione del consiglio circoscrizionale sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per la elezione del consiglio comunale e in conformità alle leggi elettorali vigenti in quanto applicabili.

Art. 12.

Il consiglio circoscrizionale:

a) esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati e alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, esistenti nella circoscrizione;

b) può convocare, secondo le norme del regolamento, assemblee per la pubblica di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

scussione dei problemi inerenti alla circoscrizione;

c) formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la circoscrizione;

d) esprime pareri, su propria iniziativa o su richiesta della Amministrazione comunale, sulle materie di competenza del consiglio comunale.

Il regolamento comunale stabilisce le materie sulle quali il parere è obbligatorio: questo in particolare va reso:

1) sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla giunta comunale e sui piani economici pluriennali d'investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

2) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonchè sulle delibere programmatiche per materia e settore di attività;

3) sul piano regolatore generale e sul programma di fabbricazione; sui piani particolareggiati e di zone e sulle convenzioni urbanistiche e in particolare sulle opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti la circoscrizione;

4) sui regolamenti comunali.

Il consiglio comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il consiglio di circoscrizione non si sia pronunziato entro il termine fissato dal regolamento.

Al consiglio circoscrizionale può inoltre essere affidata la gestione contabile di fondi economici per il proprio funzionamento. La gestione sarà esercitata secondo le norme stabilite dal regolamento comunale.

Art. 13.

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo il regolamento può delegare funzioni deliberative ai consigli circoscrizionali, nelle materie attinenti i lavori pubblici e servizi comunali che si svolgono nelle ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

spettive circoscrizioni, con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'uso di istituto e alla gestione dei beni e dei servizi destinati ad attività sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine.

La gestione dei beni relativi a detti servizi può essere affidata direttamente al consiglio della circoscrizione, che vi provvede mediante gli uffici di cui al successivo articolo 16.

La delega nelle materie di cui al primo comma è conferita in base a programmi di massima nei quali siano fissati i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili stanziati nel bilancio.

Art. 14.

Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali sono rimesse agli organi comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento, e divengono, a tutti gli effetti, atti del comune se, entro termini fissati dal regolamento stesso, non sono rinviate con osservazioni al consiglio di circoscrizione.

Sulle deduzioni del consiglio circoscrizionale, il consiglio comunale adotta definitiva deliberazione, soggetta ai normali controlli.

Art. 15.

Gli elettori del comune hanno il diritto di rivolgere petizioni al consiglio comunale per promuovere il decentramento comunale ai sensi della presente legge.

Gli elettori del consiglio circoscrizionale possono rivolgere petizioni e proposte di deliberazioni al consiglio circoscrizionale, per quanto riguarda gli affari di sua competenza.

Le petizioni debbono essere sottoscritte da non meno di un decimo degli elettori della circoscrizione, con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 4.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il consiglio comunale e il consiglio circoscrizionale devono, entro 60 giorni, esprimere proprie determinazioni in ordine al contenuto della petizione, secondo le modalità previste dal regolamento approvato dal consiglio comunale.

Art. 16.

In ogni circoscrizione, in rapporto alle funzioni attribuite, può essere costituito un ufficio per l'espletamento delle funzioni di istituto.

Il personale addetto agli uffici di cui al precedente comma deve essere tratto da quello già in servizio presso il comune.

Le spese relative al personale, alla sede ed ai mezzi per lo svolgimento delle funzioni degli organi circoscrizionali, sono a carico del bilancio comunale.

Art. 17.

La funzione dei consiglieri circoscrizionali è gratuita.

Art. 18.

Per i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti consiglieri circoscrizionali si applicano le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e degli articoli 31 e 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Per i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, eletti consiglieri circoscrizionali, si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 19.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gli uffici elettorali, sono a carico dei rispettivi comuni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato, sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale.

Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto, o, quando vi sia interessata la Regione, dal commissario del Governo, sulla base della documentazione che i comuni stessi devono rendere entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della consultazione.

Art. 20.

Nei comuni in cui sono istituiti i consigli circoscrizionali non sono applicabili gli articoli 154, 155 e 156 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e l'articolo 57 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

In sede di prima applicazione della presente legge, nei comuni in cui l'elezione dei consigli circoscrizionali avviene a suffragio diretto, le elezioni hanno luogo entro un anno dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4 della presente legge, sem-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pre che manchi più di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale.

Alla successiva rinnovazione dei consigli circoscrizionali eletti a norma del comma precedente, si procede contemporaneamente all'elezione per la rinnovazione del consiglio comunale in carica al momento dell'elezione dei consigli medesimi.

Nei comuni in cui non si fa ricorso al suffragio diretto, il consiglio comunale provvede alla elezione dei consigli di circoscrizione entro 90 giorni dall'approvazione del relativo regolamento, secondo le modalità previste dal regolamento stesso.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ALLEGATO A

NOTA. — Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite nelle singole circoscrizioni.
 Se le liste ammesse non superano il numero di dodici, lo spazio centrale sarà coperto da apposita grafatura.
 Se le liste superano il numero di dodici, saranno utilizzate anche le caselle dello spazio centrale.
 Visto: Il Ministro per l'interno,

ALLEGATO B

COMUNE DI

CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA DI

ELEZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE ANNO 19.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello scrutatore

.....

timbro

DISEGNO DI LEGGE n. 1050
D'INIZIATIVA DEI SENATORI SIGNORELLO ED ALTRI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

*(Ripartizione in circoscrizioni:
regolamento)*

Il Comune può, con regolamento deliberato dal Consiglio comunale, ripartire il proprio territorio in circoscrizioni, determinandone il numero, il perimetro e le caratteristiche.

Sulla base delle predette circoscrizioni il Comune promuove il più ampio decentramento funzionale dei servizi amministrativi.

Art. 2.

(Organi)

Sono organi della circoscrizione:

- a) il Consiglio circoscrizionale;
- b) il Presidente.

TITOLO II

COMPITI E POTERI
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 3.

(Funzioni del Consiglio circoscrizionale)

Il Consiglio circoscrizionale è organo di promozione, di espressione e di coordinamento della partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa del Comune.

Il Consiglio circoscrizionale concorre alla formazione degli indirizzi generali e pro-

grammatici dell'Amministrazione comunale e ne vigila lo stato di attuazione per quanto attiene alla circoscrizione ed interviene nei problemi riguardanti la stessa circoscrizione.

Art. 4.

(Composizione)

Il Consiglio comunale stabilisce, con il regolamento contemplato dall'articolo 1, la composizione numerica dei singoli Consigli circoscrizionali in rapporto alla popolazione della circoscrizione.

Tale rapporto deve essere contenuto come segue:

- a) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti da 20 a 30 membri;
- b) nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti, da 18 a 24 membri;
- c) nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti, da 14 a 20 membri;
- d) negli altri comuni da 12 a 16 membri.

Art. 5.

(Elezione)

Il Consiglio circoscrizionale è eletto contemporaneamente al Consiglio comunale e dura in carica sino allo scioglimento del Consiglio stesso. La sua elezione ha luogo con le stesse modalità previste dalla legge per il Consiglio comunale.

Art. 6.

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

Le norme relative all'ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri circoscrizionali.

La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con la carica di consigliere comunale, provinciale, e regionale e di membro del Parlamento nazionale.

Art. 7.

(Convocazione)

Il Consiglio circoscrizionale, convocato dal consigliere circoscrizionale anziano provvede, prima di ogni altra attività, alla convalida degli eletti; dopo la convalida degli eletti procede alla elezione del Presidente, secondo le modalità previste per l'elezione del Sindaco.

Art. 8.

(Compiti)

Il Consiglio di circoscrizione ha i seguenti compiti:

1) esprime pareri obbligatori sulle materie e con le modalità di cui ai successivi articoli;

2) esercita funzioni deliberative nelle materie delegate dal Consiglio comunale;

3) esamina i problemi riguardanti direttamente la circoscrizione tenuto conto della situazione generale del Comune e degli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio comunale;

4) designa i rappresentanti nelle Commissioni consiliari o in enti o organismi operanti nell'ambito della circoscrizione secondo modalità contenute nel regolamento da deliberarsi dal Consiglio comunale;

5) esercita le altre funzioni previste nella legge.

Il Consiglio circoscrizionale può presentare proposte al Consiglio comunale sulle materie di competenza del medesimo.

Art. 9.

(Pareri)

Il Consiglio circoscrizionale esprime parere nelle seguenti materie:

1) piani poliennali dell'attività economica dell'Amministrazione e bilancio annuale di previsione;

2) delibere programmatiche per materia e per settore di attività;

3) rendiconti dello stato di attuazione della politica amministrativa;

4) pianificazione territoriale (Piano regolatore generale, variante di Piano regolatore generale, Piani particolareggiati di attuazione, Piani di lottizzazione e convenzioni urbanistiche, Piani di zona e relative norme tecniche di attuazione) riguardante il territorio della circoscrizione;

5) regolamenti comunali;

6) tutte le deliberazioni riguardanti in modo specifico la circoscrizione per le materie non delegate al Consiglio circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 8, n. 2).

Il parere è obbligatorio per le materie di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 5); è facoltativo per il n. 6).

Art. 10.

(Termine per il parere)

La Giunta comunale stabilisce il termine, di regola non inferiore a 15 giorni, entro il quale il Consiglio circoscrizionale deve esprimere il parere.

Nella deliberazione o nella proposta della Giunta al Consiglio comunale dovrà farsi menzione del predetto parere.

In caso di mancata formulazione del parere entro il termine fissato si considera come se il Consiglio circoscrizionale si sia favorevolmente espresso.

Nei casi in cui la Giunta comunale abbia deliberato in via di urgenza con i poteri del Consiglio comunale, la stessa Giunta comunale provvede ad acquisire il parere del Consiglio circoscrizionale prima della ratifica da parte del Consiglio comunale.

Art. 11.

(Delega al Consiglio circoscrizionale)

Il Consiglio comunale può delegare ai Consigli circoscrizionali di deliberare sulle materie attinenti ad affari della circoscrizione.

La relativa delibera deve stabilire i criteri, i termini e le modalità entro i quali la delega deve essere esercitata.

La Giunta comunale vigila nell'esercizio della delega e segnala all'organo di controllo gli atti in contrasto con i criteri, termini e modalità della delibera di delega.

La Giunta può, altresì, proporre al Consiglio comunale la revoca della delega secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento.

Art. 12.

(Commissioni)

I Consigli circoscrizionali possono costituire nel proprio ambito Commissioni per lo studio di determinate materie, alle quali possono essere chiamati anche estranei esperti nelle materie stesse.

Art. 13.

(Controlli)

I controlli sul Consiglio circoscrizionale sono esercitati dagli stessi organi che esercitano il controllo sui Comuni.

Il Consiglio comunale, in caso di ritardo o di omissioni ovvero di mancato funzionamento del Consiglio circoscrizionale e del Presidente, provvede, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, a promuovere l'intervento degli organi di controllo, previa diffida.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI

Art. 14.

(Tipi di partecipazione: rinvio a regolamento comunale)

La partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte relative agli indirizzi generali della Amministrazione comunale ed

alla gestione delle circoscrizioni può essere attuata direttamente, a seconda delle esigenze locali e dell'ampiezza delle circoscrizioni, mediante assemblee circoscrizionali, petizioni, consultazioni popolari e *referendum*, secondo previsioni del regolamento previsto nell'articolo 1, entro l'ambito dei tipi di partecipazione previsti nel presente titolo.

Art. 15.

(Assemblea circoscrizionale)

L'Assemblea circoscrizionale è l'adunanza degli elettori della circoscrizione, cui partecipano coloro che sono in possesso del certificato elettorale di sezione della circoscrizione delle ultime elezioni amministrative ovvero di certificato di iscrizione nelle liste elettorali di sezione della circoscrizione.

Art. 16.

(Convocazione dell'Assemblea circoscrizionale)

L'Assemblea circoscrizionale è convocata dal Presidente del Consiglio di circoscrizione su richiesta del Consiglio di circoscrizione stesso a maggioranza di voti o su richiesta di almeno 1/5 dei cittadini elettori della circoscrizione attraverso la forma della petizione.

L'Assemblea popolare può essere convocata anche dal Sindaco su richiesta del Consiglio comunale, ovvero dalla Giunta comunale, a maggioranza di voti.

La convocazione dell'Assemblea circoscrizionale deve avvenire almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza, con l'indicazione dettagliata degli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso della convocazione è pubblicato nell'albo comunale e nell'albo della circoscrizione; il regolamento previsto dall'articolo 1 può prevedere forme di pubblicità integrativa.

Art. 17.

(Votazioni dell'Assemblea circoscrizionale)

I lavori dell'Assemblea circoscrizionale possono concludersi con la votazione di uno o più documenti che riassumono le proposte emerse dal dibattito.

Su queste proposte sono chiamati a deliberare il Consiglio comunale o il Consiglio di circoscrizione, a seconda delle materie di rispettiva competenza.

Art. 18.

(Petizioni)

I cittadini elettori del Comune hanno diritto di rivolgere petizioni al Consiglio comunale per richiedere la ripartizione del territorio comunale in circoscrizioni e per esporre necessità di carattere generale.

I cittadini elettori del Consiglio circoscrizionale possono rivolgere petizioni al Consiglio circoscrizionale, per quanto riguarda gli affari di competenza del Consiglio circoscrizionale; possono altresì presentare al Consiglio circoscrizionale proposte di deliberazione riguardanti la circoscrizione o il Comune.

Queste ultime, previa deliberazione positiva del Consiglio di circoscrizione, sono trasmesse al Consiglio comunale.

Le petizioni debbono essere sottoscritte da non meno di un quinto degli elettori della circoscrizione, con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 19.

(Determinazioni sulle petizioni)

Il Consiglio comunale e il Consiglio circoscrizionale devono, entro 60 giorni, esprimere proprie determinazioni in ordine al contenuto della petizione, secondo le modalità previste dal regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 20.

(Referendum popolare)

Il referendum popolare è indetto per deliberare l'abrogazione totale o parziale di regolamenti e provvedimenti amministrativi di interesse generale del Comune o della Circoscrizione, su richiesta di almeno 50.000 elettori del Comune ovvero del minor numero pari a 1/4 degli elettori del Comune, o di un terzo dei consigli di circoscrizione del Comune, con delibera presa a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati a ciascuna circoscrizione.

Non è ammesso referendum per le materie tributarie e di bilancio, per le delibere programmatiche e di pianificazione territoriale ed in genere per quelle che importano imposizioni di prestazioni o di limitazioni con carattere di generalità.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Un referendum non può essere indetto prima che sia decorso un anno dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo ovvero dalle elezioni del Consiglio comunale ovvero nell'anno precedente al rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 21.

(Delega al Governo per le norme di attuazione del referendum amministrativo)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge per la disciplina delle modalità di attuazione del referendum previsto dall'articolo precedente, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) la procedura di raccolta di firme e di richiesta del referendum e lo svolgimento del referendum sarà regolato secondo il sistema previsto dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, con gli opportuni adattamenti relativi all'oggetto del referendum;

2) la verifica della regolarità e della ammissibilità della richiesta di *referendum* sarà affidata alla Corte d'appello nella cui circoscrizione si trova il Comune;

3) l'indizione del *referendum* sarà attribuita agli organi competenti ad indire le elezioni del Consiglio comunale;

4) l'ufficio centrale per il *referendum* sarà costituito secondo le previsioni dell'articolo 71 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

5) la dichiarazione di abrogazione dell'atto sottoposto a *referendum*, sulla base dei risultati del *referendum*, sarà attribuita al Sindaco del Comune, che sarà tenuto a procedervi immediatamente, comunque non oltre 2 giorni, e a provvedere alle forme di pubblicità previste per il tipo di atto abrogato, con facoltà di ritardare l'efficacia della abrogazione per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 22.

(Consultazione popolare)

La consultazione popolare è indetta su richiesta a maggioranza di 2/3 dei componenti del Consiglio comunale, ovvero dei Consigli di circoscrizione, che nel complesso abbiano iscritti nelle liste delle rispettive sezioni elettorali non meno di un terzo degli elettori del Comune.

La consultazione popolare ha la finalità di mantenere gli organi rappresentativi in continuo contatto con la volontà dei cittadini e le loro concrete esigenze; ha per oggetto questi concreti su problemi di carattere generale relativi all'organizzazione e all'attività del Comune o della circoscrizione, predisposti in modo da rendere possibile pronunce univoche.

Art. 23.

(Delega al Governo per la disciplina delle modalità di attuazione della consultazione popolare)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge per la disciplina delle modalità di attuazione della consultazione popolare, in modo da prevedere:

1) la garanzia di provenienza delle risposte dai cittadini elettori nel Comune o nella circoscrizione;

2) la segretezza della espressione del parere dei cittadini elettori;

3) la utilizzazione di tipi di schede di consultazione uniformi;

4) la massima semplicità di forme, con eventualità di utilizzazione del servizio postale e di sistemi meccanizzati;

5) le disposizioni penali, adattando le previsioni di reato e le sanzioni previste dal capo IX del testo unico 16 maggio 1960, numero 570.

Art. 24.

(Disposizioni finale e transitoria)

Sono abrogati gli articoli 155 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Gli aggiunti del Sindaco o gli organi consultivi istituiti dai Comuni su base circoscrizionale cessano l'attività con il primo rinnovo delle amministrazioni comunali.

DISEGNO DI LEGGE n. 2320

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COSSUTTA ED ALTRI

Art. 1.

Ai fini del decentramento democratico, i comuni possono ripartire il proprio territorio in circoscrizioni amministrative e ristrutturare in conformità i propri uffici e servizi.

Ciascuna circoscrizione ha un consiglio circoscrizionale, le cui attribuzioni e il cui funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale.

I comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono attuare il decentramento previsto dai precedenti commi.

Art. 2.

I consigli circoscrizionali rappresentano le rispettive popolazioni e ne esprimono le esigenze in rapporto con la situazione generale del comune.

In particolare i consigli circoscrizionali, secondo le norme del relativo regolamento:

a) promuovono — mediante assemblee di cittadini, rapporti con organismi e rappresentanze sociali ed altre forme — la più ampia partecipazione delle popolazioni alla vita pubblica;

b) concorrono — mediante pareri preventivi obbligatori e iniziative di proposte di deliberazione — alla formazione degli atti principali del Comune, ed in specie dei programmi di sviluppo dei servizi, dei piani di assetto del territorio, del bilancio comunale e per il rilascio di concessioni o licenze;

c) sovrintendono al funzionamento degli uffici decentrati nella circoscrizione, nonché alla gestione di tutte le istituzioni comunali destinate alla circoscrizione stessa, siano esse sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative o di altro ordine;

d) assicurano, nell'ambito della circoscrizione, un permanente controllo democratico sul funzionamento di ogni altro ufficio, servizio od intervento pubblico.

Art. 3.

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti il regolamento stabilisce le funzioni deliberative da delegare ai consigli circoscrizionali.

In particolare, tali funzioni devono riguardare l'istituzione, l'uso e la gestione dei beni e dei servizi destinati ai cittadini della circoscrizione per attività assistenziali, culturali, sportivo-ricreative e del tempo libero, scolastiche e parascolastiche. Esse sono esercitate dai consigli circoscrizionali nel quadro degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale e dei programmi di spesa previsti dal bilancio del Comune.

Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali sono rimesse agli organi comunali e divengono, a tutti gli effetti, atti del Comune, se, entro termini stabiliti dal regolamento, non sono rinviate con osservazioni al consiglio di circoscrizione. Sulla nuova deliberazione il Consiglio comunale decide in via definitiva.

Per motivate esigenze inerenti l'estensione del territorio, l'ubicazione degli agglomerati od altre particolari ragioni, l'attribuzione di funzioni deliberative può essere prevista anche nei regolamenti dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Art. 4.

Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, il regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 1 detta norme generali per la costituzione di organismi, nell'ambito di ogni circoscrizione, atti ad assicurare la permanente partecipazione dei cittadini all'attività del consiglio circoscrizionale.

Art. 5.

Il consiglio circoscrizionale provvede alla elezione di un presidente.

Ad esso il sindaco delega sue funzioni secondo le norme dettate dal regolamento.

Art. 6.

Il consiglio di circoscrizione è composto di un numero di componenti non superiore ai due quinti dei consiglieri assegnati al comune.

Esso è eletto a suffragio diretto nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e nei comuni con popolazione inferiore che si avvalgano della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3.

Negli altri comuni, i consigli di circoscrizione sono eletti secondo norme previste dal regolamento con facoltà di elezioni dirette per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Per le elezioni dirette si applicano le norme elettorali di cui ai successivi articoli.

I consigli circoscrizionali, anche in caso di scioglimento del Consiglio comunale, restano in carica sino all'insediamento dei nuovi.

Art. 7.

Per le elezioni dirette dei consigli circoscrizionali, salvo quanto previsto dai successivi commi, si applicano le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, relative ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Sono elettori del consiglio circoscrizionale gli iscritti nelle liste delle sezioni della circoscrizione. Gli elettori di cui agli articoli 40 e 42 del detto testo unico sono ammessi a votare purchè elettori della circoscrizione.

È incompatibile la carica di consigliere circoscrizionale con quella di consigliere comunale.

Non è necessaria la sottoscrizione da parte di presentatori di lista delle candidature a consigliere circoscrizionale quando la lista viene presentata insieme a quella del Consiglio comunale e con lo stesso contrassegno. La stessa norma si applica nel caso di elezioni non contestuali a quelle del Consiglio comunale per le formazioni politiche rappresentate nel Consiglio comunale medesimo. Negli altri casi si applicano gli articoli 32, primo

comma, e 28, secondo comma, del succitato testo unico con riferimento alla popolazione della circoscrizione.

L'ufficio della sezione della circoscrizione contrassegnato con il numero più basso si costituisce in ufficio centrale sotto la presidenza di un magistrato designato dal presidente del tribunale.

L'assegnazione dei seggi nei consigli circoscrizionali si effettua in base al sistema proporzionale puro con il recupero dei voti residui su scala comunale applicando per gli effetti di tale recupero, le norme previste dai commi decimo e seguenti dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 8.

In sede di prima applicazione della presente legge, per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per gli altri comuni che abbiano esercitato la facoltà prevista dalla presente legge di istituire i consigli circoscrizionali e di eleggerli a suffragio universale diretto, le elezioni hanno luogo entro sei mesi dall'approvazione del regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge. Alla convocazione dei comizi provvede il sindaco con propria ordinanza, sentito il prefetto e il presidente della Corte d'appello.

Nei comuni che non hanno esercitato la facoltà di eleggere i consigli di circoscrizione mediante suffragio diretto e in quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti i consigli comunali provvedono alla nomina dei Consigli di circoscrizione entro novanta giorni dall'approvazione del relativo regolamento secondo le modalità previste dal regolamento stesso.

Art. 9.

Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti i consigli di circoscrizione, di quartiere o di zona previsti da regolamenti in vigore sono nominati dal Consiglio comunale in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari o in proporzione, per ciascuna circoscrizione, ai risultati delle ultime elezioni comunali.

DISEGNO DI LEGGE n. 2347

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LEPRE ED ALTRI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

Il Comune, esercitando la sua autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla presente legge, promuove la partecipazione dei cittadini, dei lavoratori e delle formazioni sociali alla organizzazione politica, economica e sociale della comunità locale.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 2.

La circoscrizione, il quartiere, la frazione sono alla base della nuova organizzazione decentrata e rappresentano il punto di incontro tra istanza popolare ed amministrazione. A tal fine i Comuni predispongono strumenti e mezzi atti a favorire il consolidarsi di un nuovo sistema di democrazia dal basso.

I Comuni procedono alla ristrutturazione dei propri servizi ed uffici, adeguandone compiti ed assetto organizzativo alle esigenze operative del decentramento.

Art. 3.

(Regolamenti e deliberazioni)

I regolamenti e le deliberazioni dei Consigli comunali stabiliscono i metodi idonei a garantire l'affermarsi di nuove strutture democratiche in attuazione degli articoli 1 e 3, secondo comma, della Costituzione. A tal fine i regolamenti prevedono le consulte popolari, le conferenze di zona e di settore, le

assemblee popolari, le petizioni ed ogni altra forma rivolta a rendere effettivo l'esercizio della democrazia partecipativa.

I regolamenti prevedono, inoltre, che singoli servizi pubblici concernenti specificamente la circoscrizione, il quartiere o la frazione, siano autogestiti da appositi comitati formati in maggioranza da rappresentanze degli utenti e degli interessati istituzionali, nei limiti dei bilanci, dei programmi o degli indirizzi del Comune. A tali comitati è riconosciuta un'autonomia di gestione contabile di fondi economici per il funzionamento corrente dei servizi.

Il Consiglio di circoscrizione, di quartiere o di frazione esercita la vigilanza sulla gestione di tali servizi e ne coordina il funzionamento, riferendone al Comune.

TITOLO III

DECENTRAMENTO DEMOCRATICO

Art. 4.

I Comuni, con proprio regolamento, possono istituire Consigli circoscrizionali, di quartiere o di frazione, fissandone il numero, precisandone i confini, disciplinandone l'ordinamento e determinandone le funzioni operative.

Art. 5.

I Consigli di circoscrizione, di quartiere o di frazione rappresentano la popolazione della circoscrizione, del quartiere o della frazione e ne esprimono le esigenze in rapporto con la situazione generale del Comune.

I Consigli di circoscrizione, di quartiere o di frazione concorrono alla formazione degli atti fondamentali del Comune e adottano i provvedimenti riguardanti le zone di competenza, secondo le modalità indicate dai regolamenti comunali.

I regolamenti stabiliscono le modalità di funzionamento dei Consigli di circoscrizione, di quartiere o di frazione. I Consigli si articolano in commissioni, alle quali può

essere prevista la partecipazione di cittadini estranei ai Consigli medesimi.

I Consigli possono convocare assemblee per la pubblica discussione di problemi di carattere generale inerenti la circoscrizione, il quartiere o la frazione, e sono tenuti a farlo su richiesta di un quarantesimo dei cittadini dotati dell'elettorato attivo per le elezioni dei Consigli stessi.

I Consigli possono partecipare ai consorzi di cui agli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ed agli organismi comprensoriali istituiti con legge regionale. Tale partecipazione viene deliberata dall'Assemblea e dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Art. 6.

(Elezioni dirette)

L'elezione dei consiglieri avviene tramite gli elettori delle rispettive circoscrizioni, quartieri, frazioni, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

Alla data della presentazione delle liste, tutti i cittadini residenti nella circoscrizione, nel quartiere, nella frazione sono eleggibili secondo le condizioni di cui al precedente comma.

Art. 7.

I Consigli hanno la durata di 30 mesi. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, i Consigli di circoscrizione, di quartiere o di frazione restano in carica sino alla loro normale scadenza.

Per le incompatibilità valgono le norme in uso per il Consiglio comunale. Non possono essere eletti consiglieri di circoscrizione, di quartiere o di frazione i consiglieri comunali.

Nei Comuni in cui le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale si debbono tenere in data successiva al termine di un

anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una volta istituiti i Consigli, si potrà procedere alla immediata indizione della consultazione elettorale.

Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le norme del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, relative ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Art. 8.

Il Consiglio circoscrizionale, di quartiere o di frazione è convocato dal consigliere anziano il quale procede alla elezione del presidente, dopo aver convalidato gli eletti. Per questa elezione valgono le stesse modalità che regolano le elezioni del sindaco.

La surrogazione dei seggi vacanti avverrà in ordine di lista e cioè sarà eletto il candidato che segue l'ultimo eletto.

La non funzionalità di un Consiglio deve essere accertata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei propri componenti; il sindaco scioglie il Consiglio e indice nuove elezioni entro 60 giorni.

Art. 9.

(Funzioni)

Ai Consigli sono affidati dai regolamenti comunali le seguenti funzioni:

promozionali, intese come attivazione della domanda popolare ed a provocare, entro termini stabiliti, decisioni degli organi comunali su materie non delegate alle circoscrizioni;

consultive, mediante pareri, che debbono essere richiesti con completezza di documentazione da parte dell'amministrazione comunale, su tutti gli atti programmatori generali e settoriali del Comune, ivi compreso il bilancio annuale di previsione, nonchè sui singoli atti riguardanti in via specifica la circoscrizione;

di controllo democratico sull'attività dell'amministrazione comunale, mediante garanzie sostanziali del diritto di informa-

zione sulla formazione, sulla motivazione, sull'*iter* e sul perfezionamento degli atti direttamente riguardanti la circoscrizione;

di gestione dei servizi localizzati o localizzabili nella circoscrizione, nel quartiere, nella frazione, e in particolare di quelli scolastici, culturali, demografici e socio-assistenziali, igienico-sanitari, del verde pubblico, delle attrezzature sportive, ricreative e del tempo libero;

deliberative. Le deliberazioni votate dai Consigli di circoscrizione, di quartiere o di frazione divengono a tutti gli effetti atti del Comune a meno che, entro i termini stabiliti dal regolamento, il Consiglio comunale non le rimandi ai Consigli con le dovute annotazioni. Per le nuove deliberazioni la decisione del Consiglio comunale è definitiva;

di gestione di un bilancio di spesa nel quadro del bilancio di previsione annuale del Comune. In tale bilancio potranno essere inserite voci di spesa relative alla manutenzione ordinaria dei beni comunali della zona.

Art. 10

(Spese obbligatorie)

Le spese per il funzionamento dei Consigli, una volta che gli stessi siano stati istituiti con deliberazione assunta dal Consiglio comunale nei modi previsti dall'articolo 4 della presente legge, sono **obbligatorie**.

Sono pure spese obbligatorie quelle sostenute per l'elezione a suffragio diretto dei Consigli.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le norme limitative del decentramento democratico dei Comuni e della partecipazione popolare, in contrasto con la presente legge.

Art. 12.

La presente legge viene abrogata all'entrata in vigore della legge quadro sulle autonomie locali.

DISEGNO DI LEGGE n. 2371

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

Ai fini dell'attuazione di un decentramento democratico, i comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, secondo l'ultimo censimento, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, possono, con deliberazione del consiglio comunale, suddividere il territorio in circoscrizioni amministrative, comprendenti uno o più quartieri o frazioni contigui, in relazione alle caratteristiche urbanistiche, demografiche e socio-economiche di ciascuna zona.

Con la suddetta deliberazione sono fissati il numero e la delimitazione territoriale delle circoscrizioni.

Copia della deliberazione stessa è inviata per notizia al prefetto della provincia.

Il consiglio comunale con apposito regolamento stabilisce, altresì, nei limiti fissati dagli articoli 16, 17 e 19 della presente legge, le attribuzioni dei consigli circoscrizionali e le norme per il funzionamento degli stessi.

Art. 2.

Ogni circoscrizione ha un consiglio circoscrizionale ed un presidente del consiglio circoscrizionale, eletti nei modi specificati nel titolo II della presente legge.

Art. 3.

Il consiglio circoscrizionale si compone:

di otto membri nelle circoscrizioni con popolazione sino a 25.000 abitanti;

di dodici membri nelle circoscrizioni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

di sedici membri nelle circoscrizioni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

di venti membri nelle circoscrizioni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Il numero degli abitanti è quello risultante dall'ultimo censimento.

Art. 4.

I consigli circoscrizionali sono eletti contemporaneamente al consiglio comunale e durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio stesso.

Essi esercitano le loro funzioni fino al quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione.

Lo scioglimento o la cessazione anticipata del consiglio comunale, per le cause previste dalla legge, determina la decadenza dei consigli circoscrizionali.

TITOLO II**ELEZIONE DEGLI ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI****CAPO I****Art. 5.**

L'elezione dei consigli circoscrizionali si effettua a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale e, per quanto non previsto nella presente legge, con l'osservanza delle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, numero 570, e successive modificazioni, per la elezione dei consigli comunali nei comuni con oltre 5.000 abitanti.

Art. 6.

Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

Art. 7.

Sono eleggibili alla carica di consigliere circoscrizionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione comprese nel rispettivo territorio.

Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono estese, in quanto applicabili, alla carica di consigliere circoscrizionale.

Art. 8.

Le elezioni dei consigli circoscrizionali sono indette dal prefetto, d'intesa col presidente della Corte d'appello.

Il sindaco, con lo stesso manifesto di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ne dà avviso agli elettori.

Art. 9.

Le liste dei candidati per l'elezione dei consigli circoscrizionali devono essere sottoscritte da elettori della circoscrizione.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori e dei candidati all'elezione del consiglio circoscrizionale, da allegare alle liste dei candidati, devono recare l'indicazione della circoscrizione alla quale essi appartengono.

La lista dei candidati per ogni circoscrizione deve essere sottoscritta:

da almeno 30 e da non più di 45 elettori nelle circoscrizioni con popolazione fino a 25.000 abitanti;

da almeno 45 e da non più di 75 elettori nelle circoscrizioni con più di 25.000 e fino a 50.000 abitanti;

da almeno 75 e da non più di 100 elettori nelle circoscrizioni con più di 75.000 e fino a 100.000 abitanti;

da almeno 100 e da non più di 150 elettori nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti.

Le liste dei candidati per l'elezione dei consigli circoscrizionali che recano lo stesso contrassegno di una lista di candidati all'elezione del consiglio comunale devono essere presentate contestualmente a detta lista.

Il sottoscrittore di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale può sottoscrivere anche la lista dei candidati alla carica di consigliere circoscrizionale avente lo stesso contrassegno, sempre che sia elettore della circoscrizione.

Non è ammessa l'accettazione contemporanea della candidatura all'elezione del consiglio circoscrizionale e all'elezione del consiglio comunale.

La commissione elettorale mandamentale deve eliminare dalla lista dei candidati alla elezione del consiglio circoscrizionale i nomi di coloro che hanno accettato la candidatura per l'elezione del consiglio comunale.

Art. 10.

Le decisioni della commissione elettorale mandamentale di ammissione delle liste dei candidati al consiglio circoscrizionale sono comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati, e al prefetto, per la stampa delle schede di votazione.

I manifesti devono essere affissi all'albo pretorio del comune, all'albo istituito nell'atrio di ciascun ufficio circoscrizionale ed in altri luoghi pubblici della circoscrizione.

Le schede per la votazione devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 11.

Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare, per le elezioni dei consigli circoscrizionali, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, sempre che siano iscritti nelle liste di una sezione della circoscrizione.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per le elezioni dei con-

sigli circoscrizionali, nel luogo di ricovero, sito nel territorio della circoscrizione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di una sezione della circoscrizione.

Art. 12.

L'elettore può esprimere una preferenza nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri circoscrizionali da eleggere è di otto o dodici; due preferenze nelle altre circoscrizioni.

Art. 13.

Le operazioni di scrutinio relative all'elezione del consiglio circoscrizionale sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per l'elezione del consiglio comunale.

Nel caso che l'elezione dei consigli circoscrizionali e del consiglio comunale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni regionali e provinciali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è disciplinato dall'articolo 20 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro le ore 22 del martedì successivo al giorno della votazione.

Nel caso che le elezioni dei consigli circoscrizionali e del consiglio comunale abbiano luogo contemporaneamente alle elezioni regionali ovvero alle elezioni provinciali, il presidente del seggio procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per l'elezione del consiglio regionale o, rispettivamente, del consiglio provinciale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione il presidente provvede al rinvio dello spoglio dei voti per le altre elezioni, osservando le norme di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Le operazioni di scrutinio devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 20 del martedì successivo al giorno della votazione.

Art. 14.

L'ufficio della sezione della circoscrizione contrassegnata col numero più basso si costituisce in ufficio centrale, sotto la presidenza di un magistrato designato dal presidente del tribunale.

L'ufficio così costituito provvede, per l'elezione dei consigli circoscrizionali, alle operazioni previste negli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

CAPO II

Art. 15.

La prima seduta dei consigli circoscrizionali per la convalida degli eletti e l'elezione del presidente del consiglio circoscrizionale viene convocata dal consigliere circoscrizionale anziano.

Il presidente del consiglio circoscrizionale viene eletto in seno al consiglio stesso, a scrutinio segreto, con le modalità previste per l'elezione del sindaco nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

I consigli circoscrizionali entrano in funzione dopo che sono stati costituiti gli organi ordinari dell'amministrazione comunale.

TITOLO III

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE

Art. 16.

Al consiglio circoscrizionale può essere attribuita la formulazione di proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la circoscrizione.

Le relative deliberazioni devono essere trasmesse entro otto giorni al sindaco e devono

essere poste all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale.

Ove ne sia fatta espressa richiesta e la deliberazione sia stata adottata a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al consiglio circoscrizionale, il sindaco convoca il consiglio comunale entro venti giorni dal ricevimento della deliberazione stessa.

Art. 17.

Il consiglio circoscrizionale può essere chiamato ad esprimere il parere su tutti gli affari interessanti la circoscrizione.

I regolamenti di cui all'articolo 1 possono prevedere l'obbligatorietà del parere limitatamente alle seguenti materie:

1) schema di bilancio preventivo, approvato dalla giunta comunale, e piani pluriennali di investimento;

2) criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi;

3) piano regolatore generale; piani particolareggiati e di zona, relative convenzioni urbanistiche, opere di urbanizzazione riguardanti la circoscrizione;

4) localizzazione di nuove scuole comunali, di asili nido e in genere di servizi comunali nell'ambito della circoscrizione;

5) acquisti, alienazioni e locazioni-conduzioni ultranovennali di immobili ricadenti nel territorio della circoscrizione.

Si può prescindere dal parere, dandone atto nella deliberazione, per ragioni di urgenza o perchè il consiglio circoscrizionale non si è pronunciato entro il termine assegnato dalla giunta comunale, che non può essere inferiore a tre giorni.

Art. 18.

Ai consigli circoscrizionali possono essere delegate funzioni deliberative nelle materie attinenti a lavori pubblici e servizi comunali che si svolgono nelle rispettive circoscrizioni, nell'interesse del territorio e della popolazione della zona, con particolare riguardo alle spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

La delega a deliberare nelle suddette materie è conferita, con apposita deliberazione, per periodi determinati, in base a programmi di massima in cui siano fissati i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili stanziati sui vari capitoli di bilancio per il finanziamento della spesa.

Il consiglio comunale può sempre avocare a sè i provvedimenti nelle materie delegate.

La giunta municipale conserva anche in ordine alle materie delegate i poteri previsti, per i casi di urgenza, dall'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 19.

Ai consigli circoscrizionali può essere attribuito di adottare, in conformità delle vigenti leggi e delle direttive e criteri di massima fissati dal consiglio comunale, i regolamenti per l'uso e la gestione dei seguenti beni e servizi comunali ricadenti nell'ambito territoriale della circoscrizione:

1) asili nido;

2) biblioteche di quartiere;

3) impianti ricreativi e sportivi;

4) altri beni del demanio e del patrimonio comunale;

5) attività parascolastiche;

6) attività culturali, sportive e ricreative.

L'attività di gestione di detti beni e servizi può essere affidata agli uffici circoscrizionali di cui al successivo articolo 23.

Art. 20.

Alle deliberazioni dei consigli circoscrizionali si applicano le norme stabilite dalla legge comunale e provinciale e dal relativo regolamento di esecuzione, per gli atti deliberativi del consiglio comunale.

Le sedute del consiglio circoscrizionale sono pubbliche; ad esse può partecipare, senza diritto di voto, il sindaco o un consigliere comunale da lui delegato.

Il regolamento di cui all'articolo 1 disciplina il diritto dei cittadini di proporre l'insierimento di argomenti all'ordine del giorno.

La pubblicità delle deliberazioni è effettuata, secondo le norme richiamate al primo comma, mediante affissione ad apposito albo istituito nell'atrio di ciascun ufficio circoscrizionale.

Art. 21.

Gli atti adottati dai consigli circoscrizionali a norma dell'articolo 19 della presente legge devono essere comunicati, entro otto giorni, a pena di decadenza, al consiglio comunale.

Il consiglio comunale può annullare, revocare o modificare in tutto o in parte, gli atti di cui al precedente comma, entro trenta giorni dalla loro ricezione. Tale controllo può essere esercitato dalla giunta municipale, in via d'urgenza, ove il consiglio comunale non si riunisca entro il predetto termine.

Gli atti stessi diventano esecutivi quando sia trascorso il termine di cui al comma precedente senza che il consiglio comunale o la giunta municipale abbiano adottato alcun provvedimento.

La deliberazione comunale di delega, e gli atti delegati adottati dal consiglio circoscrizionale, nonchè gli atti successivi del consiglio comunale o della giunta municipale sono soggetti ai controlli dei competenti organi regionali.

Art. 22.

Il presidente del consiglio circoscrizionale presiede e rappresenta il consiglio circoscrizionale; mantiene i rapporti con il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale; su invito di quest'ultimo, partecipa con voto consultivo alle sedute in cui si tratti di questioni interessanti direttamente la circoscrizione.

Svolge le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco. Il sindaco dà comunicazione scritta al prefetto delle deleghe conferite nella qualità di ufficiale di Governo.

Nei comuni in cui sono istituite le circoscrizioni amministrative non sono applicabili gli articoli 154, 155 e 156 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Il presidente del consiglio circoscrizionale svolge le funzioni delegate anche dopo la scadenza del consiglio circoscrizionale.

Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 270 e 271 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificati con legge 10 novembre 1970, n. 852, concernenti la sospensione e la decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio circoscrizionale, ne fa le veci, anche per le funzioni delegate, il consigliere circoscrizionale anziano.

Art. 23.

In ogni circoscrizione è costituito un ufficio che coadiuva gli organi circoscrizionali nello svolgimento delle loro attribuzioni.

Il personale addetto agli uffici circoscrizionali deve essere tratto da quello già in servizio presso il comune.

Le spese relative al personale addetto agli uffici circoscrizionali, alla sede ed ai mezzi per lo svolgimento delle funzioni degli organi circoscrizionali sono a carico del bilancio comunale.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CIRCOSCRIZIONALI

Art. 24.

Il consiglio circoscrizionale si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno.

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del presidente del consiglio circoscrizionale, su istanza di almeno un terzo dei

consiglieri circoscrizionali o su richiesta del sindaco.

Art. 25.

Il Consiglio circoscrizionale pronunzia la decadenza dei consiglieri circoscrizionali che non siano intervenuti per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del consiglio e provvede alle surrogazioni.

La decadenza può essere pronunciata solo dopo che sia decorso il termine di giorni dieci dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 26.

Il consiglio circoscrizionale decade quando per dimissioni od altra causa abbia perduto metà dei consiglieri assegnati e questi non possano essere surrogati per mancanza di candidati.

La decadenza è dichiarata dal sindaco.

Art. 27.

I consigli circoscrizionali possono essere sciolti quando, malgrado la diffida, persistano nel non assolvere i compiti loro affidati a norma degli articoli 18 e 19 della presente legge.

Lo scioglimento è pronunciato con provvedimento del sindaco, previo parere favorevole del consiglio comunale, espresso dalla maggioranza dei consiglieri comunali in carica al momento della votazione, con deliberazione immediatamente esecutiva e non soggetta a controllo.

Il provvedimento di scioglimento è impugnabile in via gerarchica.

Art. 28.

Il sindaco, col provvedimento che dichiara la decadenza del consiglio circoscrizionale o ne dispone lo scioglimento, nomina un nuovo consiglio circoscrizionale, i cui componenti sono designati dal consiglio comu-

nale, in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, tra gli iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione che non abbiano fatto parte del disciolto consiglio circoscrizionale, che non siano in alcune delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge per la nomina a consigliere e che non siano consiglieri comunali.

Detto consiglio dura in carica fino all'integrale rinnovamento del consiglio comunale.

Analogamente si procede quando le elezioni per i consigli circoscrizionali non possono aver luogo per mancanza di candidature e quando il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla metà dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione.

Art. 29.

Il presidente del consiglio circoscrizionale è revocato a seguito di voto espresso dalla maggioranza assoluta dei membri assegnati al consiglio stesso.

Il sindaco ne prende atto.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

La funzione dei consiglieri circoscrizionali e dei presidenti dei consigli circoscrizionali è gratuita.

Art. 31.

Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti consiglieri circoscrizionali si applicano le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dell'articolo 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Per i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, eletti consiglieri circoscrizionali, si applicano le disposizioni dell'articolo 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 32.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico dei rispettivi comuni.

Nel caso di contemporaneità dell'elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con l'elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese, derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato, sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale.

Nel caso di contemporaneità dell'elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con l'elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale.

Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto o, quando vi sia interessata la Regione, dal commissario del Governo, sulla base della documentazione che i comuni stessi devono rendere entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della consultazione.

Art. 33.

Per la prima attuazione della presente legge l'elezione dei consigli circoscrizionali deve aver luogo separatamente da quella del consiglio comunale, allorquando manchi più di un anno alla scadenza ordinaria di quest'ultimo organo.

Alla successiva rinnovazione dei consigli circoscrizionali eletti a norma del comma precedente, si procede contemporaneamente all'elezione per la rinnovazione del consiglio comunale in carica al momento dell'elezione dei consigli medesimi.

In occasione dell'elezione prevista al primo comma, non è ammessa l'accettazione della candidatura alle elezioni del consiglio circoscrizionale da parte dei consiglieri comunali; la commissione elettorale mandamentale deve eliminare dalla lista dei candidati i relativi nominativi.

Nel caso in cui il termine di cui al primo comma sia superato, i consiglieri circoscrizionali sono nominati dal sindaco, su designazione del consiglio comunale ed in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, secondo le modalità indicate all'articolo 28.

ALLEGATO A

cm. 11

mm. 20

NOTA. — Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite nelle singole circoscrizioni.

Se le liste ammesse non superano il numero di dodici, lo spazio centrale sarà coperto da apposita grafatura.

Se le liste superano il numero di dodici, saranno utilizzate anche le caselle dello spazio centrale.

Visto: Il Ministro per l'interno.

ALLEGATO B

COMUNE DI

CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA DI

ELEZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE ANNO 19.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello scrutatore

.....

timbro